

Nota circa la possibilità di praticare sport in “zona rossa”

Milano, 12 marzo 2021

Premesse di fatto e di diritto

Come sappiamo, nelle ultime settimane la situazione epidemiologica si è aggravata a causa delle “varianti” presenti sul territorio nazionale ed è notevolmente aumentato il contagio tra le fasce più giovani della popolazione. L’esperienza di questo tempo di pandemia ci ha insegnato che la pratica di sport di contatto comporta un’alta probabilità di contagio.

Il Presidente della Regione Lombardia, con l’Ordinanza n. 714 del 4 marzo 2021, ha sospeso le attività scolastiche e universitarie. Il provvedimento non riguarda direttamente le attività sportive.

In conseguenza della chiusura delle scuole, anche le attività parrocchiali rivolte a ragazzi e giovani sono state sospese.

Le associazioni e società sportive che utilizzano le strutture parrocchiali non sono vincolate dalle indicazioni di questo Ufficio. Per questo motivo è stato loro rivolto un invito a sospendere le attività.

A partire dal 15 marzo 2021 la Lombardia è qualificata come “zona rossa”.

La normativa attualmente vigente

Al fine di individuare le norme da applicare, è responsabilità dell’associazione o società sportiva innanzitutto verificare se si pratica uno degli sport di squadra individuati dal [provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport](#) (che include ad esempio, calcio, hockey, rugby, pallavolo e basket) e quali squadre e atleti partecipano ad eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale. Tali eventi e competizioni sono [indicati nel sito del CONI](#) o del [Comitato Paraolimpico Italiano \(CIP\)](#). Le categorie non inserite nell’elenco pubblicato dal CONI o dal CIP non sono di rilevanza nazionale.

Durante lo svolgimento dell’attività sportiva non è obbligatorio indossare la mascherina (art. 1 comma 3 lettera c del DPCM 2 marzo 2021. Tutti gli altri riferimenti normativi, riportati tra parentesi, sono dello stesso provvedimento).

SPORT DI CONTATTO E ATTIVITÀ DI BASE (art. 41 comma 1; art. 17 comma 2): in zona rossa le squadre e gli atleti non partecipanti ai tornei “di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale [indicati nel sito del CONI](#) o [del CIP](#)” non possono allenarsi neanche in forma individuale all’aperto.

ATTIVITÀ ALL’APERTO (art. 41 comma 2): in zona rossa è consentito lo svolgimento di attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di un metro da

ogni altra persona e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché attività sportive esclusivamente all'aperto in forma individuale.

SPORT AGONISTICO (art. 18 comma 1): sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dal decreto e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

[La FAQ n. 5 del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#) precisa che *“gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell'arco temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 15 aprile 2021 - programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali.”*

Dunque, perché sia lecito allenarsi è necessario che le competizioni “di preminente interesse nazionale” siano in corso o almeno che sia certa e prossima la data di inizio. Non sono leciti gli allenamenti di atleti tesserati per società iscritte a campionati la cui data di inizio è sconosciuta o molto lontana. In caso di sospensione del campionato dovranno essere sospesi anche gli allenamenti.

In zona rossa sono sospese le competizioni e gli eventi organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva come CSI, UISP, AICS, PGS (art. 41 comma 1) e, pertanto, sono sospesi anche gli allenamenti delle squadre partecipanti a questi eventi (ciò è specificato dalla [FAQ n. 5 del Dipartimento dello Sport](#)). L'elenco completo degli Enti di Promozione sportiva è [disponibile sul sito del CONI](#).

Conclusione: il discernimento e la responsabilità

Il quadro normativo attuale prevede la possibilità di allenarsi negli spazi dell'oratorio solo per gli atleti iscritti a competizioni “di preminente interesse nazionale” che siano in corso o che almeno abbiano una certa e prossima data di inizio. Nel caso in cui il campionato venga sospeso è necessario sospendere anche gli allenamenti. In ogni caso, è necessario che l'associazione sportiva abbia stipulato con la Parrocchia regolare contratto di concessione (comodato o locazione) delle strutture sportive. La stessa associazione sportiva, alla luce dell'andamento dell'epidemia, è chiamata a decidere se far allenare le sue squadre e si assume ogni responsabilità circa l'attività svolta negli spazi parrocchiali.